



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP24/25 072bis

Data: 10/01/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Riscontro di prova video a seguito di rapporto arbitrale del 22/12/2024 relativo all'incontro (25606) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 22/12/2024 tra Merano / Bolzano U19 (522) e HC Pustertal Junior U19 (620)

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per **1** giornate inflitta all'atleta **Hell Elias** (n. tessera 86917) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Hell Elias (n. tessera 86917)

Il Giudice Unico Sportivo

a scioglimento della riserva di cui alla decisione GSP 24-25 072 del 27.12.2024, relativamente alla posizione del giocatore HELL Elias cui veniva contestata una condotta potenzialmente violenta ai danni di un linesman, provvede come di seguito.

Preliminarmente questo GUS acquisiva, ai sensi dell'art. 64, n.1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, la ripresa filmata dell'episodio contestato, trattandosi, come detto, di valutare la sussistenza o meno del requisito della "violenza" nella condotta addebitata al predetto giocatore.

Dall'esame del video si evince chiaramente che il giocatore punito, nel tentativo di avviare un alterco, a partita conclusa, con uno o più avversari, veniva a contatto con uno dei *linesmen*, che si era frapposto tra il predetto e gli avversari, al fine impedire che il primo entrasse in contatto con i medesimi. In tale frangente appare evidente che il tesserato in questione, non intendendo evidentemente desistere dal suo proposito bellicoso, toccava sì il giudice di linea, quasi appoggiandosi al medesimo, ma al solo scopo di raggiungere gli avversari, e non anche per recare offesa o, peggio ancora, sferrare un attacco all'integrità fisica del predetto ufficiale di gara. La condotta segnalata durava non più di un paio di secondi, perché il giocatore HELL desisteva pressoché immediatamente dal suo proposito e spontaneamente si girava allontanandosi in direzione opposta, verosimilmente per recarsi nel proprio spogliatoio.

Ciò premesso, la descritta fattispecie appare dunque intrinsecamente priva del carattere violento, presentando invece le caratteristiche tipiche dell'ipotesi prevista e punita dall'art.9.3.3 del Codice delle penalità, nella parte in cui sanziona l'azione di opposizione nei confronti di un giudice di linea da parte di un giocatore che cerca di avviare/proseguire una rissa o un alterco con gli avversari. Correttamente il direttore di gara ha decretato la penalità di partita di cattiva condotta cui consegue, sotto il profilo disciplinare, in assenza - come nel caso di specie - di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi